



Regolamento relativo alla mediazione su azioni BCC AGRIGENTINO S.C.

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/4/2018

INDICE

1	- Riferimenti normativi	pag. 3
2	- Obiettivi del Regolamento	pag. 4
3	- Struttura aziendale interessata dal Regolamento	pag. 5
4	- Partecipanti al mercato	pag. 6
5	- Raccolta degli ordini	pag. 7
6	- Esecuzione degli ordini	pag. 8
7	- Conferma dell'esecuzione o meno degli ordini	pag. 10
8	- Trasparenza delle compravendite	pag. 11
9	- Disposizioni finali e transitorie	pag. 12

1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Nel seguito sono riportati i principali riferimenti normativi che disciplinano la materia oggetto del presente Regolamento:

- D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (cosiddetto "Testo Unico della Finanza" o "TUF"). In particolare, è fatto riferimento all'art. 1, comma 5-sexies, che definisce l'attività di mediazione, vale a dire l'attività con la quale la Banca mette in contatto *“due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di una operazione fra loro (mediazione)”*;
- Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modifiche (cosiddetto "Regolamento Congiunto");
- Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dal Consiglio di Amministrazione della Banca all'interno della quale è statuito che, con riferimento alla negoziazione delle azioni di propria emissione, la Banca presta alla Clientela il servizio di mediazione.
- Codice Civile -della Mediazione

Articolo 1754 - Mediatore - E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza .

Articolo 1755 - Provvigione - Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle due parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.

Articolo 1759 - Responsabilità del mediatore - Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.

2 - OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento della compravendita delle azioni ordinarie (di seguito il "Regolamento") della Bcc Agrigentino s.c. (di seguito la "Banca") ha lo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento del mercato interno di compravendita delle proprie azioni ordinarie (di seguito le "Azioni") al fine di offrire ai Soci, ed ai terzi interessati aspiranti soci della Banca uno strumento per favorire la liquidità dell'investimento, in un contesto semplice e trasparente.

Infatti, le Azioni non sono negoziate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione; situazione che - di fatto - può provocare una evidente difficoltà nella ricerca di acquirenti interessati da parte degli attuali Soci/azionisti e viceversa.

Possono avvalersi delle modalità di compravendita descritte nel presente Regolamento esclusivamente i Clienti ed i soci della Banca che abbiano sottoscritto un contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento di ricezione e trasmissione ordini ed esecuzione di ordini (di seguito il "Contratto").

La Banca - nell'ambito del citato Contratto - si pone nella posizione di "mediazione", favorendo lo scambio delle Azioni nel rispetto del Regolamento, senza intervenire sul prezzo delle Azioni, ma fissando alcune semplici regole.

2.1- Pubblicità e Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento ed eventuali modifiche allo stesso sono oggetto di pubblicazione sul sito web della Banca www.bccagrigeno.it con l'indicazione della data di entrata in vigore e di efficacia del Regolamento

3 - STRUTTURA AZIENDALE INTERESSATA DAL REGOLAMENTO

La struttura aziendale che gestisce le operazioni rientranti nel Regolamento è l'Ufficio Soci - facente parte del Servizio Commerciale –nella cui competenza rientra la gestione delle relazioni e dell'operatività afferente i Soci/Azionisti; tale ufficio si avvale- all'occorrenza- delle filiali della Banca che, come si dirà nel seguito, provvedono alla raccolta e controllo degli ordini di acquisto/vendita delle azioni.

3.1- Controlli

I controlli sul corretto svolgimento delle operazioni e sulla trasparenza del mercato di scambio delle Azioni sono svolti, per quanto di competenza di ciascuna, dalla funzione di Compliance; periodicamente vengono effettuate specifiche verifiche dal Servizio di Audit in essere presso la Federazione Siciliana ovvero dall'attività che svolgerà la nascente Capogruppo del gruppo Bancario Iccrea cui la Bcc aderirà, nell'ambito dei periodici controlli sull'operatività del comparto della "Finanza" ed in conformità al contratto di esternalizzazione della funzione di Internal Audit, approvato dall'Organo di Vigilanza bancario.

4 - PARTECIPANTI AL MERCATO

Possono partecipare al mercato i Soci ed i Clienti aspiranti soci della Banca che abbiano sottoscritto un “contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento” con la Banca stessa e siano titolari di un rapporto di conto su cui regolare le operazioni, con operatività di almeno sei mesi (quest’ultima condizione valida solo per gli aspiranti soci).

Ai sensi dell’art. 29 comma 4 del citato contratto quadro, data la natura dell’operazione richiesta e disciplinata dal presente regolamento, la banca effettua una valutazione di adeguatezza dell’operazione; qualora la banca non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell’operazione, la stessa procede, per un controvalore comunque non superiore alla soglia minima stabilita per la partecipazione sociale (n. 2 azioni per i soci under 30 anni, n. 4 azioni per la clientela privata e n. 8 azioni per le società di persone e di capitale), con la valutazione della sola appropriatezza dell’operazione, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l’operazione comporta; in tal caso qualora il cliente impartisca apposita conferma per iscritto di procedere con l’operazione, procede comunque alla prestazione del servizio di mediazione. Rimane esclusa ogni forma di consulenza da parte dei dipendenti della Banca nei confronti dei soggetti richiedenti l’acquisto dei titoli; agli stessi verrà richiamata l’attenzione sull’informativa presente sul sito internet sulla natura giuridica della Banca, sulle sue caratteristiche patrimoniali, reddituali e gestionali.

4.1- Strumenti finanziari negoziabili

Gli strumenti finanziari negoziabili sono le azioni ordinarie emesse dalla banca con codice Isin IT0005203200.

Le Azioni sono nominative e indivisibili ed hanno un valore nominale di euro 500,00 (cinquecento/00). Informazioni sul titolo possono essere ricavate dalla lettura della scheda informativa sulle azioni della Bcc. Agrigentino pubblicata sul sito internet della banca nell’apposita sezione e disponibile presso le filiali ed i punti di contatto presenti sul territorio.

5 - RACCOLTA DEGLI ORDINI

I Clienti della Banca possono, in conformità al Contratto e nei limiti e regole di cui al presente regolamento, impartire alla Banca ordini aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita delle Azioni della banca.

Di seguito sono precisati i parametri e le caratteristiche degli ordini.

5.1 - Limiti di prezzo

Gli ordini di acquisto e di vendita dovranno essere impartiti col limite di prezzo non inferiore al 20% del valore nominale dell'azione maggiorato del sovrapprezzo fissato dall'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca.

Si riporta un esempio: valore nominale euro 500 + sovrapprezzo del 15% euro 75 totale euro 575 – 20% pari ad euro 115 valore minimo dell'ordine 460,00 euro per azione.

Ordini con prezzi superiore al minimo possono essere impartiti con arrotondamento alle 10 euro.

Non possono essere impartiti ordini al meglio.

5.2 - Modalità di presentazione degli ordini e relativi orari

Gli ordini, così come le revoche di ordini, potranno essere impartiti tutti i giorni lavorativi in cui le filiali della Banca sono aperte al Pubblico, negli orari di apertura delle stesse, con l'eccezione del giorno in cui si terrà l'asta (si confronti capitolo 6).

5.3 - Durata degli ordini di acquisto-vendita

Gli ordini di acquisto e di vendita devono avere una validità non superiore a tre mesi, salvo revoca scritta da parte del cliente, e dovranno riportare una scadenza corrispondente all'ultima asta prevista nei tre mesi di validità dell'ordine. Per esempio: ordine del 29 gennaio 2018, scadenza anticipata al 27 aprile in relazione all'ultima asta prevista in quest'ultima data.

Gli ordini che non rispettano le caratteristiche di durata sono rifiutati.

5.4 - Quantità di Azioni

Il lotto minimo di negoziazione è pari a 2 Azioni e massimo 20 Azioni, per singolo ordinante venditore/acquirente; conseguentemente ogni socio può avere ordini in attesa di esecuzione per quantità non superiori a 20 Azioni.

Non concorrono al calcolo degli ordini in attesa di esecuzione, gli ordini già eseguiti parzialmente per la parte eseguita, ineseguiti, rifiutati o revocati.

Il controllo sulla regolarità degli ordini è effettuato dalla filiale della Banca in fase di raccolta ordini.

6 - ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Gli ordini presentati dai Clienti della Banca, con le caratteristiche indicate nel precedente capitolo 5, vengono trattati nell'asta mensile, avente le seguenti regole:

- a) data e ora: l'asta si tiene il quarto venerdì di ogni mese , alle ore 16:00, salvo che il venerdì cada in un giorno festivo per le banche; in tal caso l'asta viene anticipata al primo giorno lavorativo precedente;
- b) ordini considerati: gli ordini, non eseguiti ed in corso di validità, impartiti dai Clienti fino alla chiusura dell'orario di sportello del giorno precedente fissato per l'asta;
- c) criteri di formazione del book: gli ordini vengono esposti in ordine di prezzo decrescente (qualora si tratti di acquisto) e crescente (qualora si tratti di vendita) e, a parità di prezzo, in ordine di ricezione (data e ora di ricezione dell'ordine);
- d) criteri di chiusura delle operazioni e determinazione del prezzo medio:

il prezzo teorico d'asta è il prezzo lettera al quale è negoziabile il maggior quantitativo di Azioni.

Le operazioni che non trovano corrispondenza di prezzo non vengono eseguite e rinviate all'asta successiva purché nel limite della validità in termini di durata dell'ordine stesso.

Si riportano alcuni esempi:

1° esempio:

Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Prezzo vendita	Quantità vendita
2	520	500	2
2	510	510	2
4	500	520	2

Il prezzo di 510 consente di concludere compravendite per 4 azioni.

Il prezzo di 520 consente di concludere compravendite per 2 azioni

Il prezzo di 500 consente di concludere compravendite per 2 azioni

Il prezzo di asta è dunque 510 al quale saranno regolate tutte le operazioni.



2° esempio

Quantità acquisto	Prezzo acquisto	Prezzo vendita	Quantità vendita
2	520	480	2

Prezzo di asta è pari a 480 (prezzo lettera)

7 - CONFERMA DELL'ESECUZIONE DEGLI ORDINI

7.1 - Conferma delle operazioni eseguite

La Banca comunica l'esecuzione degli ordini entro i due giorni successivi all'asta mediante l'invio di apposita nota.

Per gli ordini non eseguiti non viene effettuata alcuna comunicazione.

7.2 - Regolamento monetario

Il regolamento monetario degli ordini eseguiti avviene a due giorni lavorativi successivi alla seduta del Consiglio di Amministrazione che avrà ratificato le operazioni concluse dopo la chiusura dell'asta e provveduto ad ammettere l'acquirente nella compagine sociale ovvero preso atto del trasferimento tra soci.

7.3 - Costi del servizio

Nessun costo sarà addebitato ai soci per l'attività di mediazione, il cui onere resta dunque a carico della banca nella ipotesi in cui il quantitativo richiesto in acquisto vendita non superi le 8 azioni, altrimenti verranno addebitati alle parti euro 10 ciascuno per diritto fisso di mediazione. Rimangono a carico delle parti gli adempimenti di natura fiscale connessi all'operazione.

8 - TRASPARENZA DELLE COMPRAVENDITE

8.1 - Trasparenza ante compravendita

La Banca pubblica, sul proprio sito web www.bccagrigeno.it, il numero ed il volume degli ordini ricevuti sino alla chiusura dell'orario di sportello del giorno precedente.

La pubblicazione avviene entro le ore 12.00 del giorno previsto per l'asta.

8.2 -Trasparenza post compravendita

La Banca pubblica, sul proprio sito web www.bccagrigeno.it, il numero, il volume ed il prezzo delle transazioni eseguite.

La pubblicazione avviene non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'asta.

Mensilmente, la Banca effettua una pubblicazione sintetica delle Azioni scambiate nel corso dell'anno di riferimento, con indicazione del numero, volume e prezzo medio delle azioni scambiate attraverso l'asta e direttamente fra le parti.

9 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

9.1 - Validità del Regolamento

Il Regolamento ed i limiti in esso previsti si applicano esclusivamente alle compravendite che avvengono presso la Banca in regime di mediazione e nell'ambito del presente Regolamento.

Al di fuori di tale canale, le Azioni possono essere compravendute direttamente tra le parti anche ad un valore inferiore o superiore al prezzo determinato dal mercato descritto in questo Regolamento.

9.2 - Decorrenza del Regolamento

Il Regolamento entra in vigore dopo la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca, all'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito web della banca.

Per comodità di applicazione e informativa al Pubblico, viene data decorrenza al presente Regolamento dal 1 giugno 2018.